



**Provincia  
di Milano**

# **ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

**Legge 56/2014**

**Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – 32/2014**

indice

	pagina
<b><u>PREMESSA</u></b>	
Articolo 1 - Oggetto	3
<b><u>PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO</u></b>	
Articolo 2 - Costituzione Ufficio Elettorale	3
Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali	3
<b><u>ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO</u></b>	
Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale	3
Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali	4
<b><u>PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI</u></b>	
Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati	4
Articolo 7 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati	5
Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni	6
<b><u>ESAME DELLE CANDIDATURE</u></b>	
Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste	6
Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli	7
<b><u>OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO</u></b>	
Articolo 11 - Rappresentanti di lista	7
Articolo 12 - Materiale in dotazione ai seggi	8
Articolo 13 - Autenticazione delle schede	8
Articolo 14 - Operazioni di voto	8
Articolo 15 - Operazioni di scrutinio	9
Articolo 16 - Voti nulli	9
<b><u>OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO</u></b>	
Articolo 17 - Proclamazione dei risultati	10
Articolo 18 - Calcolo dell'indice di ponderazione	10
Articolo 19 - Proclamazione degli eletti	10
Articolo 20 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe	11
<b>CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI</b>	12
<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	13
<b>MODULISTICA</b>	15

## **PREMESSA**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Le seguenti istruzioni operative sono volte all'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto: *“Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincia, sull'unione e fusioni dei Comuni”. Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”*.

## **PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO**

### **Articolo 2 - Costituzione Ufficio Elettorale**

1. L'Ufficio Elettorale è costituito presso l'Amministrazione Provinciale con provvedimento del Presidente della Provincia del 21 luglio 2014.
2. Sono chiamati a far parte dell'Ufficio Elettorale: i dirigenti, i funzionari e gli altri dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.
3. Nell'ambito dell'Ufficio Elettorale viene istituito un seggio elettorale, composto da tre sezioni.
4. Ogni sezione è composta da un dirigente o da un funzionario della Provincia, che la presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario.
5. L'Ufficio elettorale procede, altresì, all'istituzione di una sezione speciale, incaricata della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio. Le domande di assistenza vengono trasmesse, all'Ufficio Elettorale, possibilmente, entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni.

### **Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali**

1. Con Decreto del 18/07/2014, il Sindaco di Milano ha indetto le elezioni del Consiglio metropolitano per domenica 28 settembre 2014.
2. Le elezioni per il Consiglio si tengono in un'unica giornata, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nella sede della Provincia di Milano – Palazzo Isimbardi (Via Vivaio 1, Milano).

## **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

### **Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.
2. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 20 lett. b) della L. 56/2014 il Consiglio Metropolitanò è costituito da 24 (ventiquattro) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitanò di Milano.
4. I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitanò.
5. Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, nè gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
6. I Segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 25 e 27 agosto 2014, dovranno far pervenire - ove possibile con posta elettronica certificata - all'Ufficio Elettorale, apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 24 agosto 2014 antecedente quello della votazione.
7. Sulla base delle attestazioni, l'Ufficio Elettorale della Provincia formerà la lista generale e le liste sezionali degli aventi diritto al voto.
8. La lista degli aventi diritto al voto è pubblicata sul sito internet della Provincia, ove possibile entro il 29 agosto 2014, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitanò.

#### **Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali**

1. Il corpo elettorale deve formare oggetto di una lista generale in ordine alfabetico e di una lista distinta per ciascuna sezione elettorale, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita).
2. I Comuni della Città Metropolitanò vengono ordinati per fascia demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico.
3. Le liste sezionali contengono i nominativi in ordine alfabetico degli elettori appartenenti ai comuni assegnati a ciascuna sezione, antepoñendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri.
4. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengono tra il 24 agosto 2014 ed il giorno prima della votazione il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. Qualora tuttavia non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente del seggio elettorale di appartenenza munito di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale che certifichi la surroga. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.

### **PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI**

#### **Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati**

1. Le liste dei candidati si presentano al Segretario Generale della Provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 7 settembre 2014 e dalle ore 8 alle ore 12 dell'8 settembre 2014.
2. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (dodici) e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Il numero minimo di sottoscrizione andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al 24 agosto 2014 e pubblicato sul sito internet della provincia di Milano come precisato nell'art. 4 comma 9 delle presenti istruzioni.
3. Non è previsto alcun limite massimo di candidati a Consigliere metropolitano.\*
4. Come previsto dall'art. 1 comma 28 della 56/2014, nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza di genere.

### **Articolo 7 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati**

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su moduli a forma libera con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate.
2. La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modulo PL\_1) e in un certo numero di atti separati (Modulo PL\_2) sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in due e dovrà contenere:
  - elenco delle sottoscrizioni;
  - dichiarazioni di accettazione della candidatura;
  - duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.
3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di tali partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticate ai sensi dell'art. 14 dalla legge 53/1990.
4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.

\* Sono in corso emendamenti all'art. 23 del D.L. 94/2014 (in fase di conversione). Tra le proposte vi è la previsione di un numero massimo di candidati per lista pari ai consiglieri da eleggere. Si consiglia, pertanto, di non superare il suddetto limite in quanto, in caso di approvazione definitiva, le liste che supereranno il numero massimo di candidati presentabili saranno ridotte al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista.

## **Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni**

1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 5% degli aventi diritto al voto. Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al 24 agosto 2014 e successivamente pubblicato sul sito internet della Provincia di Milano.
2. I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.
4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricasazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso le tre sezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
5. Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/1990. In caso di autentica da parte di amministratori locali, andrà allegata alla dichiarazione di presentazione della lista la comunicazione di disponibilità presentata al Sindaco. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.

## **ESAME DELLE CANDIDATURE**

### **Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste**

1. Il Segretario Generale, per ogni lista di candidati presentata, deve rilasciare a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati e trasmette l'intera documentazione all'Ufficio Elettorale.
2. In sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:
  - verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
  - verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
  - verificare che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica;
  - verificare che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;

- verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito internet della Provincia;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei consigli regionali – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista.

### **Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli**

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il 10 settembre 2014 comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista.
2. La lista deve essere riconsiderata se:
  - presentata oltre i termini;
  - se difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide;
  - se difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione risulta valida la lista autenticata per prima.
3. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riconsiderata.
4. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.
5. L'Ufficio adotta entro il 13 settembre 2014 un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente riconsiderati.
6. Il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
7. Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro il 20 settembre 2014.

## **OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO**

### **Articolo 11 - Rappresentanti di lista**

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, può designare un solo rappresentante della lista presso ciascuna sezione costituita.
2. In mancanza di designazione di delegati la designazione del rappresentante della lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati.
3. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della 53/90, devono pervenire all'Ufficio Elettorale entro le ore 15 di sabato 27 settembre 2014 oppure, sempre il sabato pomeriggio, direttamente alle sezioni durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.
4. Il rappresentante della lista presso le sezioni può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.

#### **Articolo 12 - Materiale in dotazione alle sezioni**

1. Ad ogni sezione, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.
2. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.
3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato a ciascuna sezione un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.
4. Ad ogni sezioni vanno consegnati, oltre al materiale di cancelleria, un'urna per ogni consultazione, nonché un esemplare di verbale di operazioni di seggio e una tabella di scrutinio per ciascuna elezione.
5. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale prima dell'inizio delle autenticazione delle schede.

#### **Articolo 13 - Autenticazione delle schede**

1. Ogni sezione deve autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. L'operazione di autenticazione consiste nella posizione, all'interno dell'apposto riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione Provinciale.
3. Tali operazioni si svolgeranno sabato 27 settembre 2014 dalle ore 16 in poi o in alternativa è possibile prevede l'insediamento delle sezioni la domenica mattina alle ore 6 al fine di procedere all'autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni.

#### **Articolo 14 - Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di domenica 28 settembre 2014, dalle ore 8 alle ore 20, alla presenza dei rappresentati di lista se designati.
2. Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere conosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti della sezione.



3. Gli estremi del documento di identificazione con la firma del componente della sezione che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.
4. Il Presidente consegna all'elettore la scheda di voto e una penna biro di colore nero per l'espressione del voto invitandolo a recarsi in cabina.
5. A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso indice di ponderazione.
6. Le schede di voto avranno indicazione, sulla parte esterna, della fascia demografica di cui appartiene il comune dell'amministratore.
7. L'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista.
8. L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista votata scrivendo il cognome o il nome e cognome, in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.
9. L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la consegna al Presidente che l'inserisce nell'urna.
10. Uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata.
11. Quest'ultima scheda potrà essere immediatamente eliminata prendendone nota nel verbale.
12. Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.
13. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale delle sezioni, quest'ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero di votanti per ogni consultazione verbalizzandone le risultanze.

#### **Articolo 15 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti, alle ore 8 del lunedì successivo.
2. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.
3. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città metropolitana.
4. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

#### **Articolo 16 - Voti nulli**

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.
2. Possono essere dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
  - non sono quelle autenticate dalla sezione;
  - non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;

Sono nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.

3. Le decisioni sulle assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti delle sezioni ed in particolare del Presidente.
4. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.
5. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

## **OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO**

### **Articolo 17 - Proclamazione dei risultati**

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla proclamazione dei risultati in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni delle sezioni.
2. Alla proclamazione si provvede il giorno successivo all'ultimazione delle operazioni di calcolo dei voti assegnati, alla presenza dei rappresentanti di lista.
3. L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali.
4. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

### **Articolo 18 - Calcolo dell'indice di ponderazione**

1. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica tenendo conto dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo i vari passaggi degli iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge 56/2014.
2. L'indice di ponderazione dovrà essere ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) dell'allegato A alla legge 56/2014, il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

### **Articolo 19 – Proclamazione degli eletti**

1. L'Ufficio Elettorale procede alle seguenti operazioni:
  - accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e quelli riportati presso le sezioni;
  - successivamente moltiplica per ogni fascia il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
  - conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;

- successivamente assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36 legge 56/2014).
2. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista l'Ufficio Elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37 legge 56/2014). A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38 legge 56/2014).
  3. Il verbale viene trasmesso, per la conservazione, al Segretario Generale della Provincia che ne dà comunicazione al Sindaco Metropolitan.

#### **Articolo 20 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe**

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della città Metropolitana sono pubblicati sul sito internet della Provincia entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.
2. Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti effettuati dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani, previste dal comma 39 della legge 56/14, possono essere effettuate direttamente dal Consiglio metropolitano.

**CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

<b>Data</b>	<b>Giorno antecedente al voto</b>	<b>Adempimenti</b>
24 agosto 2014	35°	Primo accertamento aventi diritto al voto
dal 25 al 27 agosto 2014	dal 34° al 32°	Comunicazione all'Ufficio Elettorale del numero degli aventi diritto al voto da parte dei segretari comunali
29 agosto 2014	30°	Pubblicazione numero aventi diritto al voto
7 settembre 2014 (ore 8-20) 8 settembre 2014 (ore 8-12)	Dalle ore 8 del 21° alle ore 12 del 20°	Presentazione delle liste
10 settembre 2014	18°	Termine dell'esame delle liste da parte dell'Ufficio Elettorale
13 settembre 2014	15°	Adozione dei provvedimenti di ammissione o ricsuzione da parte dell'Ufficio Elettorale
Entro il 20 settembre 2014	Entro l'8°	Pubblicazione delle liste sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio dei comuni
Domenica 28 settembre 2014 (ore 8-20)		Data votazioni

## **APPENDICE NORMATIVA**

### Normativa di riferimento per l'elezione del Consiglio metropolitano:

1. Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
2. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"

### Normativa relativa all'autenticazione delle firme:

- Art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53 e successive modifiche:

*"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al Sindaco.*

*2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

*3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature".*

### Legge 56/2014 allegato A (articolo 1, comma 34)

### Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla

lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

## **MODULISTICA**

**Modulo PL\_1 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Atto principale)**

**Modulo PL\_2 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Atto separato)**

**Modulo PL\_3 – ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**Modulo PL\_4 – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DI LISTA**

**Modulo PL\_5 – RICEVUTA PRESENTAZIONE LISTA**